

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il Programma di Sviluppo Rurale per la Valle d'Aosta 2007/2013 (PSR 07-13) approvato dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008, C(2009) 10342 del 17 dicembre 2009, e con lettera n. Ares(2010)831245 del 18/11/2010, nonché dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n. 3399/XII in data 20 marzo 2008, n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010 e n. 1761/XIII del 20 aprile 2011, ai sensi dei regolamenti (CE) n.1698/05 e n. 1974/2006 e successive modificazioni.

Richiama il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3687 dell'11 dicembre 2009 concernente l'approvazione dell'avviso pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della Misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", azione d) impianti per energia da fonti rinnovabili del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007/2013 e le fattispecie di violazioni degli impegni previsti e la deliberazione della Giunta regionale n. 2921 del 29 ottobre 2010 recante modifiche dei requisiti presenti nell'avviso pubblico.

Riferisce che al fine di dare piena attuazione all'avviso pubblico di accesso alla misura, è necessario aggiornare, informare correttamente i potenziali beneficiari degli aiuti in argomento e stabilire ulteriori disposizioni e precisazioni tecnico-amministrative, tenuto conto anche dei recenti aggiornamenti procedurali previsti dall'organismo pagatore AGEA successivamente alla pubblicazione dell'avviso.

Precisa, inoltre, che tali ulteriori disposizioni recepiscono le indicazioni di cui alle normative comunitarie e statali, in materia di sistemi di controllo (controlli di 1° e 2° livello, ex-post), nel frattempo affinate e consentono di analizzare innovative soluzioni impiantistiche per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Comunica, infine, che l'adozione di linee guida, chiare e complete, consentiranno anche di snellire e velocizzare le procedure istruttorie.

Propone, pertanto, l'approvazione delle allegate linee guida relative all'avviso pubblico per la presentazione di domande di aiuto in applicazione della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole", azione d) "Impianti per energia da fonti rinnovabili" del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007/2013, approvato con DGR 3687/2009, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3580 in data 23.12.2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto l'obiettivo gestionale 091007 "Programma sviluppo rurale 2007-2013" – 1.11.9.23;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari, dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare le linee guida relative all'avviso pubblico, approvato con DGR 3687/2009, per la presentazione di domande di aiuto, relative alla misura 311 – Diversificazione in attività non agricole – azione d) "Impianti per energia da fonti rinnovabili", del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 della Valle d'Aosta, come indicato nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Allegato 1

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
DIREZIONE POLITICHE COMUNITARIE E MIGLIORAMENTI
FONDIARI**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

LINEE GUIDA

**MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' NON AGRICOLE
AZIONE d) IMPIANTI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Art. 52, lettera a), punto i), Reg. (CE) n. 1698/2005.

La struttura amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta, responsabile dell'attuazione della misura, è:

Assessorato Agricoltura e risorse naturali

Dipartimento Agricoltura

Direzione Politiche Comunitarie e Miglioramenti Fondiari,

Ufficio programmi multisettoriali

Località Grande Charrière n. 66,
11020 Saint-Christophe AO

Telefono: 0165 275262

0165 275258

0165 275261

0165 275256

0165 275259

Fax: 0165 275290

Elenco delle abbreviazioni citate nella linea guida:

RAVA	Regione Autonoma Valle d'Aosta
AdG	Autorità di Gestione
OP	Organismo Pagatore
FEASR	Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
SIAN	Sistema Informatico Agricolo Nazionale
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura

INDICE

INDICE	3
1. Premessa.....	4
2. Modalità di presentazione delle domande di aiuto.	4
3. Documentazione e dichiarazioni.	4
4. Procedure di approvazione dei singoli progetti.	7
5. Modalità di presentazione della domanda di pagamento.	8
6. Modalità di pagamento.....	9
7. Erogazioni.....	10
8. Controlli.....	10
8.1 Controlli amministrativi ordinari in fase di realizzazione dell'operazione (controlli di 1° livello).	10
8.2 Controlli in loco (controlli di 2° livello).....	10
8.3 Controlli ex-post.....	11
9. Monitoraggio.....	11
10. Pubblicità.	12

1. Premessa

Le presenti linee guida precisano le disposizioni ed introducono approfondimenti procedurali definiti dall'Organismo Pagatore (AGEA) relativi all'avviso pubblico, approvato con DGR 3687/2009, concernente l'attuazione della *misura 311 – diversificazione in attività non agricole, azione d) energie da fonti rinnovabili del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2007/2013 e le fattispecie di violazione degli impegni previsti*, per quanto riguarda la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per la trattazione di dettaglio dei principi generali relativi all'ammissibilità della spesa e per la definizione delle condizioni ed i limiti di ammissibilità si rimanda alle “*Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi*” predisposte dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (dicembre 2010).

2. Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro il termine del **31 dicembre 2011**, utilizzando i sistemi, le procedure e le modalità indicate nelle presenti linee guida.

La domanda di aiuto, come definito a livello nazionale, deve essere inoltrata telematicamente all'OP, tramite l'ufficio programmi multisettoriali sul Sistema Informatico Agricolo Nazionale (SIAN).

Le domande, raccolte con modalità a “sportello aperto”, sono istruite in graduatorie trimestrali. Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Le istanze presentate riferite ad uno specifico trimestre, se istruite con esito provvisorio e ritenute momentaneamente sospese, possono essere completate in quello successivo. Una volta integrate e corrette sarà loro attribuito un punteggio e finanziate qualora si trovassero utilmente collocate in graduatoria.

3. Documentazione e dichiarazioni.

Le domande devono, pena l'inaccettabilità, essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia del titolo di proprietà o di possesso delle strutture agricole e annessi rurali destinate ad ospitare i pannelli fotovoltaici per una durata almeno pari al vincolo di destinazione ventennale con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare (ad es. copia del contratto di affitto registrato con allegata dichiarazione del proprietario circa la consapevolezza della durata dell'investimento).

Per “*strutture agricole e annessi rurali*” s'intendono i fabbricati al servizio dell'azienda agricola di cui all'elenco del manuale degli standard costruttivi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1544 del 26/05/2006, così come modificata dalla successiva deliberazione n. 1665 del 19/06/2009, le serre fisse ancorate al terreno e i locali per l'accoglienza dei turisti in azienda. Non è necessario che tali strutture e annessi siano stati autorizzati (o siano autorizzabili) dall'ufficio fabbricati rurali del Servizio pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali, ma è sufficiente che le stesse siano accatastate come agricole. I casi particolari potranno essere valutati e singolarmente dal competente ufficio.

I pannelli fotovoltaici vanno posizionati sui tetti degli edifici in maniera integrata (in sostituzione delle lose o delle tegole) o semi integrata (sopra le lose, la lamiera o le tegole); la loro superficie non può superare quella complessiva delle coperture delle strutture aziendali e annessi rurali. Soltanto nei casi nei quali sorgessero particolari difficoltà, di natura tecnica o paesaggistica, a collocare i pannelli sulle coperture, è possibile prevedere la loro collocazione a terra nelle vicinanze delle strutture agricole. Anche in tali casi vige il limite massimo di superficie che non può superare quella complessiva delle coperture delle strutture aziendali. Queste situazioni particolari, come nei casi di collocazione di pannelli in zona A del PRGC o in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, devono essere autorizzate dal Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali;

- b) per le aziende in comproprietà, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda, che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d'intervento;
- c) copia del titolo abilitativo urbanistico comunale ad eseguire i lavori oggetto della domanda o, per i casi previsti, copia della Denuncia d'Inizio Attività recante la data di ricevimento da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 8 della L.R. 15 novembre 2002, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, nonché la dichiarazione attestante la sua efficacia per decorrenza del termine previsto per l'opposizione da parte del Comune. Nel caso in cui la domanda sia presentata priva della dichiarazione sopra indicata, tale dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni. Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessaria autorizzazione edilizia comunale o S.C.I.A., occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto;
- d) corografia e planimetria della zona con evidenziati i confini dell'azienda e gli immobili oggetto di intervento;
- e) copia delle visure catastali e dei mappali relativi agli immobili su cui si intende eseguire le opere;
- f) relazione tecnica illustrativa del progetto che dovrà indicare:
 - conformità agli obiettivi della misura e di programmazione regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - stato di fatto iniziale e gli interventi previsti;
 - caratteristiche dell'impianto con indicazione delle tecniche adottate e dei requisiti prestazionali ai sensi di legge e dimostrazione che l'energia prodotta verrà messa in rete (venduta);
 - valutazioni economiche dell'investimento proposto e descrizione dettagliata degli effetti che gli investimenti programmati avranno sul reddito della famiglia rurale;
- g) cronoprogramma dei tempi di realizzazione delle opere e dell'entrata in funzione degli impianti;
- h) valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e di quelle paesaggistiche in particolare;
- i) progetto definitivo delle opere sviluppato con disegni alle opportune scale di dettaglio supportato da dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la cantierabilità delle opere;
- j) elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto proposto, con indicazione della data del loro rilascio;

- k) computo metrico estimativo, accompagnato da apposita analisi, qualora i prezzi unitari previsti per gli interventi siano superiori a quelli di riferimento contenuti nell'elenco prezzi regionale aggiornato ed in vigore alla data di pubblicazione delle presenti linee guida. Per le opere, strutture e/o gli impianti non riconducibili al suddetto prezzario, di importo superiore a 5.000,00 €, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi, su carta intestata, con allegata relazione tecnico economica che li confronti ed evidenzi le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi. E' vietato l'artificioso frazionamento delle voci di costo per eludere l'obbligo di adottare la procedura dei 3 preventivi. Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, la documentazione tecnica da allegare alle domande dovrà essere predisposta da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria, dovranno essere presentati entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena l'inammissibilità del contributo e l'archiviazione della domanda.

Il richiedente inoltre dichiara:

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le regole contenute nell'avviso di raccolta dei progetti approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3687 del 11 dicembre 2009 e succ. mod. e int., nonché le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale approvato con Decisioni della Commissione Europea n. C(08) 734 del 18/02/2008 e n. C (2009) 10342 del 17/12/2009, dal Reg. (CE) 1698/2005 recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e le linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi;
- di essere a conoscenza del contenuto del PSR regionale, del bando e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSR regionale, nel bando e nella domanda;
- di accettare eventuali integrazioni e/o modifiche al regime di cui al reg. CE 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti;
- di essere a conoscenza che l'autorità competente potrà accedere, in ogni momento e senza restrizioni, ai cantieri e alle sedi dei richiedenti per le attività d'ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- di fornire e rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg. (CE) 1698/2005, nelle scadenze previste;
- di impegnarsi a restituire all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta l'eventuale sovvenzione che gli verrà concessa in caso di modifiche nella destinazione d'uso delle finalità previste dal progetto o in caso di mancato rispetto delle disposizioni di attuazione;
- di impegnarsi a mantenere esposte le informazioni pubblicitarie sui cofinanziatori delle opere;

- che per le opere edili e gli impianti relativi alla domanda non ha beneficiato né intende beneficiare di altro finanziamento previsto da altre norme statali, regionali o comunitarie;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

4. Procedure di approvazione dei singoli progetti.

Il responsabile dell'istruttoria:

- Verifica la sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso e di priorità fissati dal Programma di Sviluppo Rurale, dai documenti complementari di attuazione regionale e dal bando;
- Verifica la documentazione inviata in ordine alla validità, ed alla conformità della stessa a quanto dichiarato con la domanda di aiuto;
- Verifica l'ammissibilità degli investimenti previsti dal progetto;
- Verifica la presenza del computo metrico estimativo, accompagnato da apposita analisi, qualora i prezzi unitari previsti per gli interventi siano superiori a quelli di riferimento contenuti nell'elenco prezzi regionale aggiornato ed in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso. Verifica della presenza, per le opere, strutture e/o gli impianti non riconducibili al suddetto prezzo, di importo superiore a 5.000,00 €, di almeno 3 preventivi, su carta intestata, con allegata relazione tecnico economica che evidenzia le chiare motivazioni circa la scelta effettuata e la congruità dei costi;
- Verifica la corretta definizione della tempistica per l'effettuazione delle spese e la conclusione degli investimenti in conformità alla regola N+2¹. Verifica del rispetto dei limiti di spesa in relazione alle spese tecniche (fino alla percentuale massima del 10% della spesa massima ammissibile).
- Sottopone alla commissione interna istituita ai sensi del punto 8. dell'avviso, le domande pervenute, nel trimestre, in base ai criteri riportati nell'Avviso.

Ad attività istruttorie concluse la commissione interna redige la graduatoria delle domande non ammissibili e di quelle ammissibili con i relativi punteggi assegnati e la spesa massima ammissibile. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'approvazione delle domande finanziabili e alla destinazione delle risorse necessarie. Per le domande finanziabili, si provvede alla comunicazione di concessione del finanziamento.

Nella comunicazione di concessione dell'aiuto saranno indicati:

- importo di spesa massima ammissibile;
- percentuale di aiuto e relativo importo distinto per ogni organismo finanziatore;

¹ Il cronoprogramma di spesa si colloca in una visione globale del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 il quale prevede di rendicontare le quote indicate nel piano finanziario. L'impegno al quale i beneficiari devono comunque attenersi, è il rispetto delle due date imposte per raggiungere il 60% della spesa ed il 100% della stessa. Si tratta di date fissate dagli uffici dell'Autorità di gestione che non sono modificabili dal richiedente in fase di compilazione del cronoprogramma.

- termine per l'ultimazione degli interventi (massimo 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione dell'aiuto);
- termine per la rendicontazione delle spese;
- condizioni per la liquidazione dell'eventuale acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
- eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'azione.

5. Modalità di presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento del contributo deve essere inoltrata telematicamente all'OP, tramite l'ufficio programmi multisettoriali sul Sistema su SIAN e con le seguenti modalità:

- ✓ **anticipo**, pari al 50% dell'aiuto concesso, a seguito di presentazione della domanda di pagamento unitamente alla garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di liquidazione del saldo;
- ✓ **acconto**, previa verifica delle condizioni sotto elencate:
 - che la richiesta di acconto sia stata specificatamente indicata nella domanda di aiuto;
 - che la domanda di pagamento sia supportata da apposita documentazione comprovante le spese sostenute e siano state espletate le procedure e rispettati gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e dalle presenti linee guida.
- ✓ **saldo**, è determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento, completa della documentazione di seguito indicata:
 - a) stato finale dei lavori comprensivo di:
 - ✓ dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzo utilizzato a preventivo nonché alle fatture quietanzate di cui al punto b).
 - ✓ documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'intervento (relazione finale di realizzazione del progetto e raggiungimento degli obiettivi prefissati, collaudo delle opere, certificato di regolare esecuzione, certificazioni di conformità alle norme in vigore, copia di eventuali varianti in corso d'opera debitamente autorizzate ai sensi di legge);
 - b) fatture originali, datate successivamente alla domanda di aiuto, debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento. (Le fatture originali devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro e siglate da parte di un funzionario e/o di un tecnico dell'ufficio preposto).
Gli uffici provvederanno a restituire le fatture originali e a trattenere le copie.

I **pagamenti**² devono essere effettuati di norma in data posteriore alla presentazione della domanda di aiuto.

Eccezioni:

- ✓ Domande di pagamento che rendicontano pagamenti effettuati prima dell'emissione della fattura, quest'ultima datata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, sono **accoglibili in quanto effettuati per fermare l'acquisto dei pannelli** e a condizione che i lavori di posa dell'impianto non siano iniziati prima della domanda di aiuto;
- ✓ Le spese sostenute e documentate da fatture antecedenti la domanda di aiuto **non rientrano** nella spesa ammissibile, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla domanda stessa (spese tecniche). I richiedenti devono dimostrare che **i lavori per l'installazione dell'impianto non siano iniziati** prima della presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente può aver presentato la DIA o la comunicazione ai sensi del D.lgs 115/2008 o la notifica ai sensi del D.lgs 81/2008 in comune, come previsto dal bando, ma non aver iniziato i lavori di posa dell'impianto.

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dalle presenti linee guida e nella notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati;
- che non siano presenti vizi formali non sanabili.

In fase di accertamento finale deve essere effettuata almeno una visita sul luogo per il riscontro delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto.

6. Modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il richiedente, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità:

- 1.) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la

² Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. In ogni caso il fornitore di opere e/o di servizi, una volta ottenuto il pagamento dovrà quietanzare il documento contabile di spesa, ovvero dovrà rilasciare dichiarazione di quietanza con l'indicazione della modalità di pagamento. Il "pagamento effettuato" si ha quando un'opera e/o una fornitura sia stata effettivamente pagata, attraverso l'emissione di titolo di pagamento, rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario intestato al soggetto beneficiario.

stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

- 2.) **Assegno “non trasferibile”.** Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura “non trasferibile” e il beneficiario produca la dichiarazione del fornitore di aver ricevuto l'assegno per il pagamento della fattura, l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso.

Per consentire all'Autorità di gestione di garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, il beneficiario è tenuto a gestire separatamente i dati dell'operazione finanziata dedicandovi apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per tutti i pagamenti e per la riscossione dei contributi e non per altre transazioni di natura privata.

Nel caso in cui il beneficiario aderisca a più misure del PSR, può utilizzare il conto aziendale o il proprio conto a condizione che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari, allegando a ciascuna fattura quietanzata, la copia dei bonifici, la fotocopia degli assegni con la copia degli estratti conto dai quali se ne rilevi l'avvenuta riscossione o la dichiarazione della ditta creditrice dell'avvenuta riscossione degli stessi.

7. Erogazioni.

L'organismo pagatore effettuerà le erogazioni, sia in acconto che a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il SIAN e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'autorità di gestione.

8. Controlli.

8.1 Controlli amministrativi ordinari in fase di realizzazione dell'operazione (controlli di 1° livello).

In base a quanto indicato nell'art. 26 del Reg. CE 1975/06, i controlli amministrativi interessano la totalità (100%) delle domande di aiuto e delle domande di pagamento e riguardano “tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi”. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

8.2 Controlli in loco (controlli di 2° livello).

Sono previsti e descritti negli artt. 27 e 28 del Reg. CE 1975/06.

Vanno effettuati da soggetti terzi (rispetto a coloro che svolgono i controlli amministrativi) in itinere e in conclusione prima del pagamento finale, su un idoneo campione delle operazioni

approvate, la cui dimensione deve assicurare la condizione per cui la spesa controllata rappresenti:

- ✓ complessivamente il 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013;
- ✓ annualmente, il 4% della spesa dichiarata alla Commissione ogni anno.

Il campione viene selezionato sulla base di un'analisi dei fattori di rischio (identificati dal controllo nazionale o comunitario) e secondo i criteri di rappresentatività in relazione al tipo e alla dimensione delle operazioni, alla necessità di mantenere un equilibrio fra gli Assi e le Misure.

I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi incontrati siano di natura sistemica e comportino quindi il rischio per altre operazioni, altri beneficiari o altri organismi analoghi.

Gli elementi del controllo (art. 28) sono i seguenti:

- ✓ l'esistenza dei documenti contabili o di altro tipo, a giustificazione dei pagamenti dichiarati;
- ✓ la conformità e realtà della spesa in relazione al capitolato approvato e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- ✓ la conformità della destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno;
- ✓ la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e ad altre normative pertinenti.

8.3 Controlli ex-post.

Interessano le operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1 nei 10 anni successivi al pagamento finale

I controlli ex-post sono quindi finalizzati a:

- ✓ verificare il rispetto di tali impegni;
- ✓ verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- ✓ garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

I controlli ex-post coprono ogni anno almeno l'1% della spesa ammissibile per le operazioni interessate, per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati da personale che non ha preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento. Il campione è estratto sulla base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, Ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione Europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di Finanza, l'OLAF oppure affidati a società specializzate.

9. Monitoraggio.

Oltre a quanto già precisato nell'Avviso di attuazione della misura 311, è fatto obbligo a ciascun beneficiario di trasmettere regolarmente nelle scadenze indicate, sulla base della modulistica che sarà resa disponibile dall'ufficio programmi multisettoriali, tutte le informazioni

utili riferite al progetto finanziato e necessari alla predisposizione della relazione annuale, del monitoraggio e della valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

10. Pubblicità.

Il beneficiario, dovrà rendersi disponibile per azioni di promozione ed informazione al pubblico, degli investimenti realizzati .

Lo stesso deve impegnarsi a pubblicizzare il progetto cofinanziato attraverso l'apposizione di targhe da apporre sulle opere cofinanziate per gli investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00.